



DL Rilancio



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

Bonus **sanificazione e adeguamento**



SOMMARIO



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

- 1) Fonti normative**
- 2) Bonus adeguamento**
- 3) Bonus sanificazione e acquisto DPI**
- 4) Rilevanza fiscale**
- 5) Compatibilità con il quadro degli aiuti di Stato**



Il Legislatore ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per:

- l'adeguamento degli ambienti di lavoro collegato al contenimento della diffusione del COVID-19;

- la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di interessanti chiarimenti in merito ai predetti crediti d'imposta.

In particolare, oltre all'ambito soggettivo, l'Agenzia ha esaminato le spese agevolabili, le modalità e i termini, nonché le opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta in esame.

La stessa Agenzia ha emanato uno specifico Provvedimento in base al quale i soggetti interessati devono provvedere ad inviare una comunicazione dell'ammontare delle spese agevolabili sostenute / che prevedono di sostenere.



Bonus sanificazione e adeguamento



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

Per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese. Tra gli interventi adottati nel DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore:

O con l'art. 120, ha introdotto un credito d'imposta in relazione alle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;

O con l'art. 125, ha previsto un ulteriore credito d'imposta riferito alle spese sostenute per:
– la sanificazione dei luoghi di lavoro;
– acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti. Recentemente, con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito ai predetti crediti d'imposta.

In particolare, oltre a delineare più precisamente l'ambito soggettivo, l'Agenzia ha esaminato:

- O le spese agevolabili;
- O le modalità / termini di utilizzo dei predetti crediti d'imposta;
- O le opzioni di utilizzo delle medesime agevolazioni.



Bonus sanificazione e adeguamento



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

Prot. n. 259854/2020



Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


dispone




1. Oggetto del provvedimento

1.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

- 
- a) del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - b) del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.



1.2. Con il presente provvedimento, inoltre, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.





Bonus sanificazione e adeguamento



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

L'agevolazione in esame è riconosciuta a favore dei seguenti **soggetti**:

1. esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi in luogo aperto al pubblico (ovvero, *“in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo”*) di cui all'Allegato 1, DL n. 34/2020, ossia:



Bonus sanificazione e adeguamento



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

Codice attività	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting



Bonus sanificazione e adeguamento



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali



Come precisato dall'Agenzia tra i beneficiari rientrano i seguenti soggetti:

- **imprenditori** individuali / snc / sas che producono reddito d'impresa *“independentemente dal regime contabile adottato”*;
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
- Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);
- **stabili organizzazioni di società** / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
- **lavoratori autonomi**, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.

Inoltre, la stessa Agenzia specifica che, non rilevando il **regime fiscale** adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:

- soggetti **forfetari** (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014);
- soggetti **minimi** (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- **imprenditori / imprese agricole**, *“sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa”*.



2. **associazioni / fondazioni** e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS).

Nella citata Circolare n. 20/E l'Agenzia ribadisce quanto già specificato nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E, ossia che il beneficio in esame **spetta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente / esclusiva, un'attività in regime di impresa** in base ai criteri di cui all'art. 55, TUIR (**indipendentemente dall'esercizio di una delle predette attività**).

Soggetti esclusi

Sono **esclusi** dal credito d'imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo **non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR.



AMBITO OGGETTIVO

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere **individuate nelle due seguenti tipologie:**

- O **interventi** agevolabili;
- O **investimenti** agevolabili.



Interventi agevolabili

Nella citata Circolare n. 20/E l'Agenzia specifica che sono considerati interventi agevolabili quelli **necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie / misure finalizzate al contenimento della "diffusione del virus SARS-Co V-2"**.

In particolare, rientrano in tale categoria:

O gli interventi **edilizi** per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

O l'acquisto di **arredi di sicurezza**.

Come precisato dalla stessa Agenzia rientrano anche quelli **funzionali alla riapertura / ripresa dell'attività** (nel rispetto, comunque, della disciplina urbanistica).



Bonus sanificazione e adeguamento



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

Per accedere all'agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati:

O prescritti da disposizioni normative;

O previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.



Investimenti agevolabili

Nella Circolare n. 20/E in esame l'Agenzia specifica che per investimenti agevolabili vanno intesi “quelli **connessi ad attività innovative**, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di **strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di **apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti**”.

In particolare, la stessa Agenzia precisa che i concetti di “innovazione” o “sviluppo” fanno riferimento a investimenti volti ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a **garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa** da chiunque prestata “siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente” (ad esempio, **software** / sistemi di **videoconferenza** e di sicurezza della connessione / **smart working**).



MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

Il credito d'imposta in esame **spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile)** per un **massimo di € 80.000.**

Di conseguenza, l'ammontare **massimo del credito spettante** risulta pari a **€ 48.000** (80.000 x 60%).



Sul punto, la stessa Agenzia richiama quanto affermato nella Circolare 3.8.2016, n. 34/E, ossia *“il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere **determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo** dei beni **rilevante ai fini fiscali** previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente”*.

Sono agevolabili anche le **spese sostenute prima del 19.5.2020** (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. *“Decreto Rilancio”*), in quanto il citato art. 120 fa riferimento alle *“spese sostenute nel 2020”*.



La stessa Agenzia precisa che, **l'imputazione** delle spese va effettuata:

O secondo il **critério di cassa**, ossia alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i **lavoratori autonomi / enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali / società di persone **in contabilità semplificata**).

Così, ad esempio, un intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà beneficiare dell'agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020.

Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione "registrato = pagato" (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

O secondo il **critério di competenza**, ossia alle spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in **contabilità ordinaria**.



OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO

Come previsto dal combinato disposto del citato art. 120 e della lett. c) del comma 2 dell'art. 122, DL n. 34/2020, il credito d'imposta in esame:

O è utilizzabile **in compensazione nel 2021** esclusivamente tramite il mod. **F24** (con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito **codice tributo**);

oppure

O può essere **ceduto nel 2021**, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.



Merita evidenziare che:

O l'utilizzo / cessione del credito può avvenire **soltanto successivamente al sostenimento delle spese** agevolabili;

O il credito può essere **utilizzato dal beneficiario / cessionario** nel periodo 1.1 - 31.12.2021. Di conseguenza, l'eventuale **credito residuo non può essere:**

- utilizzato negli anni successivi;
- ulteriormente ceduto;
- richiesto a rimborso;

O il credito spettante / relativi utilizzi vanno **indicati nel quadro RU** del mod. REDDITI 2021.



Bonus sanificazione e adeguamento



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

Non operano i limiti di:

O € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);

O € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.



CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI

L'art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 (che prevedevano uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19) ha rivisto l'agevolazione in esame, prevedendo **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

O la **sanificazione** degli ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;

O l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** utilizzabili per garantire la salute di lavoratori / utenti.



AMBITO SOGGETTIVO

Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:

O **imprenditori** individuali / snc / sas che producono reddito d'impresa “*indipendentemente dal regime contabile adottato*”;

O spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);

O Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);

O **stabili organizzazioni** di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);

O **lavoratori autonomi**, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR;

O **enti non commerciali** (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti).



Sul punto, nella Circolare n. 20/E in esame l’Agenzia precisa che **“in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l’inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19”**.



La stessa Agenzia specifica che, non rilevando il **regime fiscale** adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:

O soggetti **forfetari** (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014);

O soggetti **minimi** (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);

O **imprenditori / imprese agricole**, *“sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”*.

Soggetti esclusi

Sono **esclusi** dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo **non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR.



AMBITO OGGETTIVO

Il beneficio è riconosciuto per le spese, **sostenute nel 2020**, di:

O **sanificazione** degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa / istituzionale e **degli strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività.

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l'Agenzia delle Entrate specifica che:

- per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a **eliminare / ridurre "a quantità non significative" la presenza del virus COVID-19** sulla base di **apposita certificazione** redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) / strumenti utilizzati *"in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna"*.

In tal caso, l'ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla base del **costo orario del lavoro del soggetto preposto** all'attività di sanificazione **per le ore effettivamente prestate** per la predetta attività e aggiungendo il costo dei **prodotti disinfettanti impiegati**. L'ammontare delle spese così determinato deve **risultare congruo** con il relativo valore di mercato;

- le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono **spese ordinarie** (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell'agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020;
- nel caso in cui l'attività esercitata dal beneficiario dell'agevolazione *"preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione"*.



O **acquisto di:**

- **DPI** (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- **prodotti detergenti / disinfettanti;**
- **dispositivi di sicurezza** diversi dai precedenti **e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanter / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l'Agenzia delle Entrate specifica che:

- sono agevolabili soltanto le spese per l'acquisto di DPI **certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE**. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire **in caso di controllo;**
- sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, **anche se non utilizzate per finalità sanitarie;**
- rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l'acquisto di **abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione**, in quanto comunque correlati a prevenire / contenere l'epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano **certificati conformi** ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.



MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

Il **credito d'imposta spettante è pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle predette **spese sostenute nel 2020**.

In particolare, nella Circolare n. 20/E in esame, l'Agenzia delle Entrate specifica che:

A) il limite di € **60.000 va riferito al credito d'imposta.**

Di conseguenza, in caso di spese di importo:

- inferiore / pari a € 100.000, l'agevolazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute;
- superiore a € **100.000**, il credito spettante è pari al limite massimo di € 60.000;



B) sono agevolabili **anche le spese sostenute prima del 19.5.2020** (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in quanto il citato art. 125 fa riferimento alle “*spese sostenute nel 2020*”;

La stessa Agenzia precisa che, l'imputazione delle spese va effettuata:

– secondo il **critério di cassa**, ossia alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i **lavoratori autonomi / enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali / società di persone **in contabilità semplificata**).

Così, ad esempio, un intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà beneficiare dell'agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020.

Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione “registrato = pagato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

– secondo il **critério di competenza**, ossia alle spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in **contabilità ordinaria**.



C) il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile **al netto dell'IVA** (ovvero IVA compresa se indetraibile).

Sul punto, la stessa Agenzia richiama quanto affermato nella Circolare 3.8.2016, n. 34/E, ossia “*il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere **determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo** dei beni **rilevante ai fini fiscali** previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente*”.



OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO

Come previsto dal combinato disposto del comma 3 del citato art. 125 e della lett. d) del comma 2 dell'art. 122, DL n. 34/2020, il credito d'imposta in esame è utilizzabile:

O **in compensazione** esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito **codice tributo**);

O **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ossia il **2020**. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito d'imposta *“per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione”*. Il credito spettante / relativi utilizzi vanno **indicati nel quadro RU** del mod. REDDITI 2021.

In presenza di un credito residuo **è possibile riportarlo nei periodi d'imposta successivi, ma non richiederlo a rimborso;**



O può essere **ceduto nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.

In tal caso, si rammenta che **il cessionario** può utilizzare il credito esclusivamente:

- nella **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle Entrate;
- in **compensazione** mediante il mod. F24.

NB

In presenza di un credito residuo è possibile un'ulteriore cessione soltanto nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario **originario** che dei successivi cessionari, **non operano i limiti** di:

○ € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);

○ € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.



RILEVANZA FISCALE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Come previsto dal comma 3 del citato art. 125, il credito d'imposta per la sanificazione / acquisti di DPI **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Per ragioni di ordine logico sistematico l'Agenzia ritiene che il credito in esame **non rileva anche ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Diversamente, **in mancanza** di una disposizione analoga contenuta nell'art. 120, DL n. 34/2020, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **risulta tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.



COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO

Come disposto dal comma 5 del citato art. 120 il credito d'imposta connesso all'adeguamento degli ambienti di lavoro è fruibile **nel rispetto del limite / condizioni** previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Va evidenziato che le misure temporanee di aiuto **possono essere cumulate** in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni delle stesse e con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE “de minimis” / di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni / norme relative al cumulo previsti dai predetti Regolamenti comunitari (in particolare il contributo in esame va conteggiato con il beneficio collegato alla non debenza del saldo IRAP 2019 / primo acconto 2020 e con il contributo a fondo perduto).

Diversamente, in mancanza “*di elementi di selettività della misura*”, quanto sopra accennato **non trova applicazione** con riferimento al **credito d'imposta per la sanificazione / acquisto di DPI**.



APINDUSTRIA
Confimi Mantova

grazie